

COPIA



CITTA' DI NICOTERA

Provincia di Vibo Valentia

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Prot. n. 653 del 20 GEN. 2022

OGGETTO: Situazione epidemiologica da COVID-19 – Nuove disposizioni a seguito del D.L. n. 1 del 07/01/2022.

Ai Responsabili delle Aree

SEDE

Al Signor Sindaco

SEDE

Ai dipendenti

SEDE

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale

SEDE

Ai Sigg.ri Assessori

SEDE

Ai Sigg.ri Consiglieri Comunali

SEDE

DIRETTIVA N. 2/2022

Con il Decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore», in conseguenza del grave peggioramento della situazione epidemiologica da COVID-19, sono state introdotte una serie di nuove misure che riguardano anche l'accesso agli uffici pubblici e che di seguito vengono evidenziate:

- **A DECORRERE DAL 1° FEBBRAIO 2022 GREEN PASS BASE PER ANDARE NEGLI UFFICI PUBBLICI**

Così come da indicazione del legislatore, il nuovo decreto ha inserito un comma (1-bis nell'art. 9-bis del D.L. 22 aprile 2021, n. 52) che stabilisce che a decorrere dal **1° febbraio 2022**, gli utenti dei servizi che intendano accedere agli uffici pubblici hanno l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 **"base"**, che si ottiene per vaccinazione, guarigione o effettuando un tampone antigenico rapido o molecolare con esito negativo;

- **A DECORRERE DAL 15 FEBBRAIO VACCINO OBBLIGATORIO PER L'ACCESSO DEI LAVORATORI OVER 50 AI LUOGHI DI LAVORO**

Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, il decreto del 7 gennaio 2022, n. 1, rimodula la disciplina previgente in materia di certificazione verde COVID-19, stabilendo che a decorrere dal **15 febbraio 2022**, per l'accesso dei lavoratori over 50 ai luoghi di lavoro pubblici e privati non sarà più sufficiente il **green pass base**, ma potranno accedere al luogo di lavoro unicamente i lavoratori in possesso della certificazione verde COVID-19 **"rafforzata"** e che, pertanto, si trovino in una delle seguenti condizioni:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario (anche con prima dose, decorsi 14 gg. dalla relativa somministrazione) o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- avvenuta guarigione dalla malattia COVID-19, con contestuale cessazione del periodo di isolamento;
- avvenuta guarigione dalla malattia dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Sono esclusi da tale obbligo i soli soggetti esentati dalla campagna vaccinale per motivi sanitari.

L'obbligo vaccinale riguarda il personale che ha compiuto i 50 anni di età e che, pertanto, si aggiunge al personale già previsto dalla norma previgente (personale delle strutture della Polizia locale e delle Scuole e Nidi d'Infanzia; per queste categorie di personale l'obbligo vaccinale rimane confermato anche per il personale con meno di 50 anni di età).

L'obbligo di possedere ed esibire la certificazione rafforzata è esteso, oltre che al personale dipendente dell'Ente, anche a tutti i soggetti "che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni".

L'obbligo vaccinale si applica anche nel caso di compimento del cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del Decreto, fermo restando il termine finale del **15 giugno 2022**.

Richiamata la precedente nota prot. n. 11367 del 06/10/2021 avente ad oggetto: "Certificazione Verde Covid-19";

Rilevata la necessità di aggiornare le modalità operative di controllo del green pass, in particolare nei confronti degli utenti che devono accedere agli uffici comunali e di informare il personale dipendente sui nuovi obblighi per l'accesso al luogo di lavoro;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Ad integrazione di quanto stabilito con la precedente direttiva prot. n. 11367 del 06/10/2021, si stabiliscono le modalità attuative di seguito specificate per la verifica del green pass nei locali comunali e, allo stesso tempo, si informano i dipendenti sulle importanti novità normative.

1) OBBLIGO GREEN PASS PER CITTADINI/UTENTI CHE ACCEDANO AI LOCALI COMUNALI

A decorrere dal **1° febbraio 2022** per l'accesso agli uffici pubblici i cittadini avranno l'obbligo di possedere e di esibire, la certificazione verde COVID-19 **"base"**, che si ottiene per vaccinazione, guarigione o effettuando un tampone antigenico rapido o molecolare con esito negativo

2) OBBLIGO GREEN PASS PER IL PERSONALE DIPENDENTE CHE NON ABBA COMPIUTO IL 50° ANNO DI ETÀ

Per i dipendenti che non hanno compiuto il 50° anno di età le disposizioni restano quelle indicate nella precedente direttiva prot. n. 11367 del 06/10/2021.

3) OBBLIGO GREEN PASS PER IL PERSONALE DIPENDENTE CHE ABBA COMPIUTO IL 50° ANNO DI ETÀ

A decorrere dal **15 febbraio 2022**, tutto il personale che ha compiuto 50 anni, avrà l'obbligo di possedere e di esibire, per l'accesso al luogo di lavoro, la certificazione verde COVID-19 **"rafforzata"**, la quale si ottiene unicamente per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

Sono esclusi da tale obbligo i soli soggetti esentati dalla campagna vaccinale per motivi sanitari.

4) CONTROLLO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI

SI PRESCRIVE che il controllo della certificazione verde e gli accertamenti siano effettuati direttamente dai Responsabili di Area in qualità di datori di lavoro per i dipendenti assegnati, come già previsto nella sopra richiamata precedente direttiva.

Le funzioni di controllo possono essere delegate dal soggetto preposto al controllo ad altri dipendenti con atto scritto, controfirmato per accettazione dal soggetto delegato.

Il controllo della certificazione verde per il Segretario Generale e i titolari di Posizione Organizzativa sarà effettuato dal Responsabile dell'Ufficio personale.

In mancanza di controllo, ai datori di lavoro si applicherà la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma da Euro 400 a 1.000.

Per gli amministratori il controllo verrà effettuato dal Responsabile dell'Ufficio personale o suo delegato.

Per i consiglieri comunali il controllo verrà effettuato dal Presidente del Consiglio Comunale o suo delegato.

Il **possesso della certificazione verde e la sua esibizione** sono condizioni che devono verificarsi:

- al momento dell'accesso ai locali del Comune (a tappeto oppure a campione);
- in un momento successivo (a campione).

Per effettuare i controlli, il soggetto preposto, in una prima fase, utilizza l'applicazione denominata **"VerificaC19"**, disponibile gratuitamente sugli *store* e opportunamente scaricata e attivata sul cellulare messo a disposizione dall'Amministrazione oppure, in mancanza, sul cellulare di sua proprietà (**NOTA BENE:** l'applicazione **"VerificaC19"** NON registra i dati delle certificazioni esibite, essendo adibita solo alla loro validazione).

Se il controllo all'atto dell'accesso al luogo di lavoro si effettua attraverso strumentazione esclusivamente automatizzata (cioè mediante i dispositivi utilizzati per il *badge*), la stessa dovrà consentire l'immediata identificazione per la comunicazione all'Ufficio personale, competente a rilevare la presenza o l'assenza dal servizio.

Quest'ultimo, verificato che l'assenza dal servizio non sia dovuta ad altro motivo legittimo, provvederà a comunicare all'interessato l'assenza ingiustificata rilevata.

In caso di controllo automatizzato, l'applicazione **"VerificaC19"** sarà utilizzata esclusivamente in caso di malfunzionamento della timbratrice.

I controlli a campione saranno invece sempre effettuati con l'applicazione **"VerificaC19"**.

5) CONTROLLO DEL GREEN PASS "BASE" PER CITTADINI/UTENTI

Considerato l'elevato numero di cittadini/utenti che si rivolgono agli uffici, il controllo del green pass base può essere effettuato dal dipendente individuato dal Responsabile dell'Ufficio Personale o da altro soggetto idoneo dallo stesso individuato.

In caso di mancata esibizione da parte del cittadino/utente della certificazione verde o di esibizione di certificazione verde non valida o scaduta, oppure, ancora, in caso di rifiuto di esibire la medesima, oppure, nel caso in cui i dati risultanti dalla certificazione non corrispondano alla persona soggetta alla verifica, il delegato non consentirà al soggetto controllato l'ingresso all'ufficio, invitandolo ad utilizzare i canali online/telefonici o a ripresentarsi presso l'ufficio con una certificazione valida.

6) CONTROLLO DEL GREEN PASS "RAFFORZATO" PER DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, DITTE, ETC.

Il controllo della certificazione verde "rafforzata" nei confronti dei dipendenti e di ogni soggetto che accede alle strutture per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione, continua ad essere svolto secondo le modalità indicate nella precedente direttiva, ovviamente chi effettua il controllo dovrà selezionare sull'app **"VerificaC19"** la tipologia **"RAFFORZATA"**.

Il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il COVID-19.

In tal caso il soggetto affetto da COVID-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi; la certificazione verde eventualmente già acquisita non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

Il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla o ne esibisca una invalida, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile. È, pertanto, un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dall'Amministrazione.

L'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde rafforzata valida è esteso anche ad ogni soggetto che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione (a titolo esemplificativo sono soggetti le ditte esterne che operano all'interno del Comune, gli Amministratori, i corrieri, i volontari che operano nelle strutture comunali i cantieri di lavoro); sono quindi esclusi da tale obbligo solo gli utenti per i quali è sufficiente il green pass base, come riportato al punto 1) della presente direttiva.

Qualora l'accesso sia effettuato durante l'orario di chiusura del pubblico e non sia possibile un controllo diretto, sarà cura del datore di lavoro della ditta incaricata di provvedere alla verifica del *green pass* dei propri operatori.

7) SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE

Il personale che comunichi di non essere in possesso della certificazione verde o qualora risulti privo della predetta certificazione, nonché il personale soggetto all'obbligo vaccinale (over 50 di tutti i servizi, appartenente alla Polizia Locale, etc.) che risulti privo della certificazione verde rafforzata, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei

lavoratori nel luogo di lavoro, non potrà accedere al luogo di lavoro ed è sospeso dalla prestazione lavorativa.

Il suddetto lavoratore verrà, inoltre, considerato **“assente ingiustificato”**. La sospensione è comunicata immediatamente allo stesso ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il **15 giugno 2022**. Per tale periodo non ha diritto a percepire né la retribuzione né altri compensi includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

Il personale over 50 che risulti privo della certificazione verde rafforzata, sarà soggetto, altresì, all'applicazione della sanzione che verrà disposta d'ufficio dal Ministero della Salute per il tramite dell'Agenzia delle Entrate che vi provvede.

I lavoratori “fragili” per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita possono essere adibiti a mansioni anche diverse o a lavoro agile se possibile, senza decurtazione della retribuzione in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

8) AVVERTENZE PER I SOGGETTI OBBLIGATI

Il possesso del *green pass* **non può essere oggetto di autocertificazione.**

Tenuto conto della funzione di prevenzione della normativa in oggetto, **non sono consentite deroghe all'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde.**

Il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato **assente ingiustificato.**

Non è consentito, in alcun modo:

- che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi.
- adibire dipendenti al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.

Gli altri soggetti obbligati che dichiarino il possesso della certificazione ma non siano in grado di esibirla, **non possono accedere ai locali del Comune** e il personale adibito al controllo deve invitarli ad allontanarsi.

Il possesso della certificazione verde **non fa comunque venir meno** gli obblighi di comunicazione che incombono al dipendente e agli altri soggetti interessati che, in qualsiasi momento, dovessero contrarre il COVID-19.

In tal caso, pertanto, il soggetto interessato dalle presenti modalità operative affetto da COVID-19 dovrà immediatamente attivare tutte le misure previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere da quale ne sia l'origine – non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei locali del Comune.

Resta, inoltre, fermo, per il personale dipendente – ancorché munito di green pass, il rispetto di tutte le istruzioni fornite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio, come, ad esempio, il **divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia.**

Altresì, facendo leva sul senso di responsabilità dei singoli, sulla prudenza per scongiurare il rischio di eventuali contagi e tutelare la salute di ogni persona e in

particolare delle fasce della popolazione che potrebbero avere maggiori ripercussioni dal Coronavirus, quali le persone anziane o afflitte da *patologie rilevanti*,

SI RACCOMANDA

- il distanziamento sociale;
- l'uso delle mascherine;
- un'accurata igiene delle mani, regole basilari per gli uffici e gli altri contesti pubblici;
- il rispetto di tutte le misure igieniche e sanitarie già diramate dal Ministero della Salute.

Le superiori raccomandazioni rappresentano un preciso dovere civico a tutela della propria e dell'altrui salute oltre che dal rischio di incorrere in sanzioni di natura amministrativa o penale.

Per quanto non riportato nella presente direttiva, si rinvia al predetto decreto e si invitano i Responsabili in indirizzo a dare attuazione alla presente disposizione, al fine di garantire gli adempimenti obbligatori con l'individuazione anche del sostituto in caso di assenza.

Si fa riserva di aggiornare e/o modificare la presente direttiva a seguito dell'evoluzione normativa.

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI

Tipologia di dati trattati

In sede di verifica della certificazione (*green pass* o di esenzione), le informazioni oggetto di trattamento sono:

1. le generalità del lavoratore, nonché la validità, l'integrità e l'autenticità del certificato verde ovvero le predette informazioni in merito allo stato di soggetto esente da vaccinazione anti COVID-19;
2. le generalità del lavoratore e il mancato possesso di un *green pass*.

Il trattamento si concretizza nella consultazione/presa visione delle citate informazioni e non è consentita, in alcun caso e come specificato dal Garante, la raccolta dei dati dell'intestatario della certificazione in qualunque forma.

Di conseguenza, ai fini dell'organizzazione dei controlli, non è possibile acquisire dal lavoratore, in alcun caso, la certificazione in corso di validità ovvero dichiarazioni in ordine alla tipologia e alla scadenza della stessa.

Si dispone la pubblicazione della presente direttiva sul sito "Amministrazione Trasparente" – sezione "Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione - Direttive del Segretario Comunale".

Nicotera, lì 19 gennaio 2022



IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Amelia Pagano Mariano